



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
3	16/01/2023	17	7

Oggetto:

Ordinanza - ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81 e s.m.i. per la violazione del combinato disposto di cui agli artt.124 co. 1 e 133 co. 2 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., illecito amministrativo accertato dall.ARPAC dipartimento di Caserta, nota di contestazione 69275/2018. Trasgressore: Legale Rappresentante del Comune di Calvi Risorta Obbligato in solido: Comune di Calvi Risorta

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria C.V., in date 15/10/2018 e 12/11/2018, un controllo dello scarico di acque reflue presso l'insediamento "Rete fognaria ed impianto di sollevamento acque reflue urbane del comune di Calvi Risorta", coadiuvata dalla Stazione dei Carabinieri Forestali di Calvi Risorta;
- Che dalle attività ispettive, per quanto di competenza di questo Ufficio, è emerso, da verbale 86/DFC/18:
 - La rete fognaria e l'impianto di sollevamento delle acque reflue urbane sono gestiti direttamente dal Comune. L'impianto di sollevamento è ubicato all'incrocio tra via Casilina e via Taverna Mele. Alla vasca confluiscano le acque reflue raccolte dalla rete fognaria che serve sia il centro abitato che le abitazioni presenti lungo la via Casilina. L'impianto ha la funzione di sollevare tutte le acque reflue per inviarle all'impianto di depurazione ubicato a circa 100 metri di distanza, in posizione sopraelevata. All'atto del sopralluogo la vasca è colma di liquami fino a circa 20-30 centimetri dal tombino di accesso ed una parte dei reflui, stimabile a vista in circa il 50%, fuoriesce dalla vasca attraverso lo sfioratore di piena e si immette nel vicino fosso di scolo stradale, senza aver subito alcun trattamento di depurazione e in assenza di autorizzazione. Nel corso del sopralluogo e nelle ore precedenti non si verificavano precipitazioni meteoriche;
 - Lungo via Taverna Mele, è presente una vasca interrata in cui arrivano le acque reflue pompate dall'impianto di sollevamento, per poi defluire per pendenza verso l'impianto di depurazione. All'atto del sopralluogo è stato accertato che il livello dei reflui nella vasca era tale che parte degli stessi fuoriusciva dalla vasca attraverso uno sfioratore, ritornando per caduta naturale nella sottostante vasca dell'impianto di sollevamento, anziché defluire verso l'impianto di depurazione, verosimilmente per l'insufficiente capacità di trattamento dell'impianto. È stato accertato che il fosso ricettore dei reflui provenienti dallo sfioratore di piena dell'impianto di sollevamento è costituito da terreno nudo, corre per un tratto al margine della carreggiata della SS Casilina, attraversa successivamente delle profonde gole presenti nel terreno tufaceo, per poi immettersi nel Rio Lanzi in località Ponte delle Monache. Non è stato possibile raggiungere la riva del Rio Lanzi nel punto di confluenza del fosso per la presenza di una folta fascia di vegetazione spontanea;
- Che dalle attività ispettive, per quanto di competenza di questo Ufficio, è emerso, da verbale 95/DFC/18:
 - È attivo lo sfioratore di piena dell'impianto di sollevamento delle acque reflue ubicato all'incrocio tra via Casilina e via Taverna Mele, pur in assenza di precipitazioni meteoriche da oltre tre giorni; la situazione dell'impianto di sollevamento è la stessa accertata in data 15.10.2018 con verbale n° 86/DFC/18;
 - I verbalizzanti hanno proceduto al prelevamento di un campione di acque reflue per la verifica della conformità dello stesso ai limiti previsti dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Al campionamento è seguito rapporto di prova R.G. n. 20180024852, dal quale non sono emerse irregolarità.
- Che, con nota 69275/2018, acquisita al prot. regionale 760976 del 30/11/2018, l'ARPAC comunicava gli esiti dei sopralluoghi 85 e 95 DFC/18: *"nei giorni 15/10/2018 e 12/11/2018 era attivo lo sfioratore di piena dell'impianto di sollevamento della rete fognaria, ubicato all'incrocio tra via Casilina e via Taverna Mele, in assenza di precipitazioni meteoriche nel corso del sopralluogo e nei giorni precedenti, con immissione dei reflui nel fosso confluyente nel Rio Lanzi, senza alcun trattamento di depurazione. L'impianto di sollevamento della rete fognaria è gestito dal Comune di Calvi Risorta"*. Contestava, pertanto, al sig. Lombardi Giovanni, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Calvi Risorta, la violazione dell'art. 124 comma 1 punita all'art.133 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con la sanzione amministrativa da 6.000 a 60.000 euro, per aver attivato, senza la prevista autorizzazione uno scarico di acque reflue urbane (sfioratore di piena);
- Che, in data 31/12/2018, prot. regionale 824517 pari data, il sig. Lombardi inviava memorie difensive scritte in merito alla suddetta contestazione, richiedendo, contestualmente, audizione;
- Una prima audizione si teneva in data 22/01/2019 ed una seconda, a completamento della prima, in data 05/12/2022.
- Che lo scrivente Ufficio richiedeva, all'ARPAC, parere tecnico sulle memorie difensive scritte e sull'audizione ed allegati in tale sede prodotti;
- Che, in data 19/12/2022, prot. Regionale 628345 pari data, l'ARPAC trasmetteva parere tecnico 97/DFC/22.

RILEVATO

- Che i verbali e la contestazione sono stati correttamente notificati;
- Che, con Parere 97/DFC/2022, in risposta alle memorie, audizioni ed allegati all'atto di audizione da parte del Sig. Lombardi (che qui si considerano interamente riportate), l'ARPAC esprimeva tali controdeduzioni:

- 1) *“Si evidenzia il ripetuto riferimento nelle note al Comune di Conca della Campania, mentre l’illecito contestato riguarda la rete fognaria del Comune di Calvi Risorta. A pagina 9 delle note si fa riferimento, inoltre, ad un avviso di allerta meteo della Regione Campania n. 16/2022 relativo a precipitazioni meteoriche avvenute qualche giorno prima dell’accesso del 24.5.2022, che giustificerebbero lo scarico non autorizzato, mentre l’illecito contestato è stato accertato nei giorni 15 ottobre e il 12 novembre 2018.”;*
- 2) *“Occorre ribadire che l’assenza di autorizzazione è relativa allo scarico dello sfioratore di piena dell’impianto di sollevamento ubicato all’incrocio tra via Casilina e via Taverna Mele, attivo in assenza di precipitazioni meteoriche, come chiaramente evidente dai verbali n° 86 e 95 DFC/18 e dall’atto di contestazione dell’illecito, e non allo scarico dell’impianto di depurazione che risultava autorizzato, seppur con la procedura antecedente la normativa sull’ A.U.A. (DPR 59/2013). L’assenza di irregolarità, anche nel campione prelevato, riguarda l’impianto di depurazione e non quello di sollevamento.”;*
- 3) *“Si ribadisce, inoltre, che l’impianto di sollevamento e la rete fognaria erano gestiti direttamente dal Comune, mentre alla soc. SIGE srl il Comune aveva affidato esclusivamente la conduzione dell’impianto di depurazione, come risulta sia dal verbale n° 95/DFC/18 sia dal verbale n° 86/DFC/18, quest’ultimo relativo al sopralluogo eseguito sulla sola rete fognaria ed impianto di sollevamento, avvenuto alla sola presenza di rappresentanti del Comune, Cipro Graziella, Assessore all’ Ecologia, Capuano Antonio, ViceSindaco, ing. De Biasio Giuseppe, consulente dell’UTC.”;*
- 4) *“Relativamente alla competenza sulla gestione del Servizio Idrico Integrato le note difensive sono smentite dagli stessi atti adottati dal Comune di Calvi Risorta che aveva, infatti, affidato la conduzione dell’impianto di depurazione alla soc. SIGE Srl, ed era titolare dell’autorizzazione allo scarico dello stesso impianto, come risulta dal verbale n° 95/DFC/18, tanto che allo scadere della stessa, in data 02.12.2019, il Sindaco, nella persona di Lombardi Giovanni, presentava istanza di rilascio dell’ A.U.A., come risulta dalla Determinazione Dirigenziale – Ufficio AUA della Provincia di Caserta n° 159/W del 29.05.2020 – RG n. 713, dimostrando così di essere consapevole che all’atto del controllo e a tutt’oggi l’ ATO 2 e successivamente l’ E.I.C. non hanno rilevato la materiale gestione del servizio idrico integrato nei Comuni della Provincia di Caserta, che risulta ancora in carico agli stessi comuni.”;*
- 5) *“Relativamente alla pretesa esenzione dall’autorizzazione allo scarico per gli impianti comunali (rete fognaria, impianto di sollevamento, impianto di depurazione) si richiamano le due note della Regione Campania: **1) Nota D.G. Ambiente ed Ecosistema prot. N. 87017 del 10.10.2014 di trasmissione della comunicazione prot. N. 659406 del 06.10.2014 con la quale si rappresentava che gli impianti di depurazione e tutti gli altri impianti destinati allo svolgimento di un’attività di pubblico servizio, sia che siano gestiti direttamente da enti pubblici che dati in concessione, sono assoggettati alle medesime normative valide per le attività private, e pertanto rientranti pienamente nell’ambito di applicazione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA); 2) Nota D.G. Ambiente ed Ecosistema prot. N. 823523 del 03.12.2014 di trasmissione del parere prot. N. 819058 del 02.12.2014 dell’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale in cui si precisava che “... Pertanto, la gestione degli impianti da parte di un Ente o di una società partecipata, non potrebbe legittimare gli stessi a non richiedere l’AUA, atteso che la norma fa riferimento ad impianti ed imprese senza distinzione tra pubblico e privato”.** Non assume alcun rilievo il Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue, approvato con Delibera di CC n° 33 del 26.06.2018, inapplicabile in quanto la materia è di competenza esclusiva della Regione Campania e regolata, all’epoca dei fatti, dalla Delibera G.R.C. n° 168 del 26/04/2016.”;*
- 6) *“Relativamente all’assenza di responsabilità del Sindaco in quanto organo di vertice politico si sottolinea che lo stesso che non ha fornito documentazione da cui risulti che all’epoca dei fatti accertati aveva individuato qualche funzionario/dirigente di uffici comunali quale responsabile della gestione della rete fognaria e dell’impianto di sollevamento con un atto di delega comprensiva di affidamento delle risorse anche economico-finanziarie necessarie, tanto è vero che anche successivamente, come si è detto, provvedeva a presentare l’istanza per il rilascio dell’ A.U.A. direttamente e non tramite proprio delegato.”.*

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”;*
- Che l’art. 133, comma 2, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che *“Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo*

che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro”;

- Il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”;*
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”;*
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali.

CONSIDERATO IN FATTO

- Che il parere ARPAC 97/DFC/2022 confuta, puntualmente, tutte le doglianze sollevate dal sig. Lombardi;
- Che codesto Ufficio si attiene a quanto ivi riportato;
- Che pertanto, in applicazione dell'arti. 133 co. 2 D.lgs. 152/2006, così come graduato dal D.D. 242 del 24/06/2011 Regione Campania – *“Criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal d.lgs. 152 del 2006 e s.m.i.”* ed in particolare alla sezione *“art. 133 co.2 - lettera e) - punto 1)”* la sanzione ammonta ad **€ 6000,00 (Seimila,00)**.

VISTO

- L'art. 124 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 12762 del 10/01/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

- Di ingiungere al sig. Lombardi Giovanni, *****OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*****, rappresentante legale del comune di Calvi Risorta all'epoca dei fatti, in qualità di trasgressore, ed al comune di Calvi Risorta, in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma di **€ 6000,00 (Seimila/00) oltre eventuali spese di notifica** entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 124 co. 1 e 133 co. 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui alla nota di contestazione 69275/2018 sollevata da ARPAC-Dipartimento di Caserta.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link:
https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione :altre tipologie di pagamento_
- Lombardi Giovanni - Codice tributo: 531
- Oppure
- Comune di Calvi Risorta – Codice tributo: 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981 e s.m.i., anche mediante procedure di espropriazione forzata ex art. 49 del DPR 602/73, avviando le procedure cautelari ed esecutive di seguito elencate:
 - 1) Fermo amministrativo dei beni registrati-veicoli, natanti ecc. ex art. 86 D.P.R. 602/73;
 - 2) Iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 D.P.R. 602/73;
 - 3) Pignoramenti di fitti e pigioni ex art. 72 D.P.R. 602/73;
 - 4) Pignoramenti di crediti presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73;
 - 5) Pignoramenti di crediti presso la Pubblica Amministrazione ex art. 75 D.P.R. 602/73.
- Si precisa, inoltre, che il recupero delle somme dovute potrà avvenire anche nelle modalità previste dal R.D. del 14/04/1910 n.639 e s.m.i., come previsto dalla L.R. 28 /07/2017 n.23, successivamente modificata dalla L.R. 29/12/2017 n.38 art.11, avvalendosi anche delle norme delle disposizioni del Titolo II del DPR 602/73, ove compatibili così come previsto dal D.L. 70/2011 e s.m.i. e dall'art.1 co. 544 della L.228/2012, con ulteriore aggravio di interessi e spese a suo carico;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata mezzo pec. Qualora non reperibile tramite posta elettronica certificata, lo stesso atto sarà notificato all'interessato con Raccomandata postale a/r con spese a suo carico. Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta che ha prodotto il verbale di contestazione.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta

